

## e) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2009 , n. 42 <sup>1)</sup>

### Regolamento sui compiti e sulla formazione dell'operatore o dell'operatrice socioassistenziale

1)Pubblicato nel B.U. 24 novembre 2009, n. 48.

#### Art. 1 (Ambito di applicazione)

---

(1) Il presente regolamento disciplina i compiti e la formazione dell'operatore o dell'operatrice socio-assistenziale con formazione complementare in assistenza sanitaria.

#### Art. 2 (Compiti)

---

(1) L'operatore ovvero l'operatrice socio-assistenziale opera nelle strutture e nei servizi sociali, socio-sanitari e scolastici, dove assicura prestazioni sociali, psico-sociali, assistenziali - queste ultime anche sanitarie - ed educative.

#### Art. 3 (Assistenza sociale)

---

(1) Il campo di attività dell'operatore o dell'operatrice socio-assistenziale comprende l'accompagnamento e l'assistenza della persona nel suo ambiente abituale quale la casa, in centri di degenza e strutture residenziali, in centri diurni, in strutture occupazionali e nelle strutture scolastiche.

(2) L'operatore ovvero l'operatrice socio-assistenziale lavora in autonomia e collabora in modo integrato con altri gruppi professionali al fine di mantenere e migliorare la qualità della vita di persone, famiglie e gruppi sul piano sociale, socioculturale, nei rapporti interpersonali e nelle attività pratiche della vita quotidiana. Le attività di assistenza globale sono inoltre rivolte al mantenimento della salute, alla promozione ed allo sviluppo della autosufficienza, nonché ad un generale aiuto e sostegno.

(3) Nei servizi e nelle strutture l'operatore, ovvero l'operatrice socio-assistenziale, assicura in particolare le seguenti prestazioni:

- a) elabora il programma assistenziale individuale o di gruppo, volto a mantenere e migliorare le facoltà intellettive e le capacità fisiche delle persone assistite, ne verifica i risultati e/o partecipa all'elaborazione del programma stesso ed alla valutazione degli obiettivi raggiunti;
- b) accompagna le persone ai vari servizi;
- c) sostiene la persona assistita e la aiuta a mantenersi autosufficiente ed a condurre una vita autonoma;
- d) nello svolgere compiti educativi e di assistenza in seno alla famiglia assume le veci della persona titolare della responsabilità educativa, in particolare in caso di sua assenza o malattia e, in casi di particolare necessità, assume la completa gestione della casa;
- e) elabora, assieme al personale specializzato dei servizi sociali e dei servizi sanitari, specifiche rilevazioni dei bisogni delle persone e dei gruppi da assistere e collabora alla stesura dei modelli d'intervento e dei piani d'azione da realizzare sul territorio e nei servizi;
- f) promuove e sostiene forme d'aiuto da parte del vicinato e da parte del volontariato e le include nell'ambito degli interventi di sostegno e dell'assistenza programmata;
- g) informa e consiglia le persone nel loro contesto sociale e nelle situazioni di vita del momento;
- h) promuove e favorisce contatti all'interno ed all'esterno in situazioni sociali difficili;
- i) istruisce nuovi collaboratori e tirocinanti sul posto di lavoro;
- j) svolge le attività amministrative ed organizzative necessarie e collegate all'assolvimento dei propri compiti e prepara la documentazione occorrente al fine di assicurare la valutazione dei risultati e la qualità degli stessi.

#### Art. 4 (Assistenza sanitaria)

---

(1) In osservanza del piano d'assistenza predisposto dall'infermiere ovvero infermiera responsabile e conformemente alle direttive dell'infermiere ovvero infermiera, oppure sotto la sua supervisione, l'operatore ovvero l'operatrice socio-assistenziale svolge i seguenti compiti:

- a) somministrazione, per via naturale, della terapia prescritta;
- b) somministrazione delle diete;
- c) terapia intramuscolare e sottocutanea;
- d) bagni terapeutici, impacchi medicali e frizioni;
- e) rilevazione e annotazione di alcuni parametri vitali, quali la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, la temperatura e la rilevazione della glicemia capillare;
- f) raccolta di escrezioni e secrezioni a scopo diagnostico;
- g) medicazioni semplici e bendaggi;
- h) clisteri;
- i) mobilitazione della persona non auto-sufficiente per la prevenzione di decubiti ed alterazioni cutanee;
- j) disinfezione, lavaggio e preparazione del materiale per la sterilizzazione e relativa conservazione secondo i protocolli in uso;
- k) disinfezione, pulizia e sterilizzazione delle apparecchiature e attrezzature sanitarie, nonché dei dispositivi medici e relativa conservazione secondo i protocolli in uso;
- l) raccolta e stoccaggio differenziati dei rifiuti sanitari;
- m) trasporto del materiale biologico a fini diagnostici, secondo le norme ed i protocolli vigenti;
- n) sorveglianza delle fleboclisi.

## Art. 5 (Programmi di formazione)

---

(1) Le scuole provinciali per le professioni sociali integrano i programmi formativi per il conseguimento del diploma di qualifica professionale di operatore od operatrice socio-as-sistenziale con i contenuti previsti dall'Accor-do nella Conferenza permanente Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 per l'operatore socio-sanitario e con quelli previsti dall'Accordo nella Conferenza permanente Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 per l'operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria.

(2) Oltre al diploma di qualifica professionale di operatore od operatrice socio-assistenziale gli allievi ottengono anche l'attestato di qualifica/diploma di qualifica professionale di operatore od operatrice socio-sanitaria con formazione complementare in assistenza sanitaria.



Delibera 2 marzo 2021, n. 190 - Pandemia COVID-19, anno scolastico 2020-2021 professioni sociali: esami per la qualifica e il diploma abolizione della prova pratica nella valutazione del tirocinio

## Art. 6 (Formazione integrativa)

---

(1) Le scuole provinciali per le professioni sociali offrono moduli di formazione integrativa, mediante i quali gli operatori socio-assisten-ziali, gli assistenti per soggetti portatori di handicap e gli assistenti geriatrici e familiari, formati in base alle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento possono conseguire l'attestato di operatore socio-sanitario od operatrice socio-sani-taria con formazione complementare in assistenza sanitaria.

## Art. 7 (Rapporti di collaborazione)

---

(1) Le ripartizioni per la formazione professionale, gli enti gestori dei servizi sociali e l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige stipulano accordi, al fine di:

- a) trasmettere in modo ottimale, nella teoria e nella pratica, i contenuti formativi relativi al lavoro sociale ed all'assistenza;
- b) organizzare i moduli di tirocinio pratico nei servizi sociali e nei servizi sanitari.

## Art. 8 (Abrogazione)

---

(1) Il [decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 dicembre 1999, n. 72](#), è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.